



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI - Registro delle imprese

PROT. USCITA 10745

16.03.2010

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Ufficio registro delle imprese  
83100 AVELLINO

(0017340-2010)

OGGETTO: Attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (legge n. 82 del 1994) - Fasce di classificazione - Richiesta di chiarimenti in merito alla circolare ministeriale n. 3632/C del 12/02/2010.

Con nota senza protocollo datata 15-02-2010 codesta Camera chiede di conoscere, alla luce delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale richiamata in oggetto, quali conseguenze debbano ricollegarsi, ai fini dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 274 del 1997, nel caso sotto evidenziato.

Una società operante nei settori di cui alla legge n. 82 del 1994 ha provveduto a cedere ad altra società il relativo ramo di azienda, rimanendo conseguentemente attiva per il solo settore autotrasporto.

Il ramo aziendale è stato acquisito da altra società già attiva, a sua volta, nel settore dell'autotrasporto e che non ha mai operato nei settori disciplinati dalla ripetuta legge n. 82.

Chiede, al riguardo, codesta Camera se la società subentrante può richiedere l'inserimento nelle fasce di classificazione già all'atto della dichiarazione di inizio attività (presentata subito dopo detta cessione) o se risulta invece necessario attendere il decorso del periodo previsto dall'art. 3, c. 2, del citato decreto n. 274 (<<L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni.>>).



Chiede inoltre codesta Camera se, ai fini in questione, il volume d'affari da prendere in considerazione può essere, per l'impresa subentrante, quello maturato nel settore dell'autotrasporto.

Sembra opportuno, per meglio inquadrare tali problematiche, richiamare le conclusioni della predetta circolare n. 3632/C, dove è detto: <<Operativamente ciò si tradurrà nella necessità di valutare unitariamente e analiticamente, con riferimento agli ultimi tre anni o al diverso periodo previsto dalla legge rispetto al momento in cui viene resa nota la cessione, i servizi svolti, relativamente allo specifico settore di attività, per il tramite del compendio composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito, restando in ogni caso esclusi computi basati sulla mera sommatoria di valori riferiti alle fasce di classificazione in cui l'impresa cedente e quella cessionaria risultavano precedentemente inserite>>.

Quanto indicato nella circolare ministeriale mira ad evidenziare che, al fine di individuare la fascia di spettanza dell'impresa cessionaria sarà necessario fare riferimento al volume d'affari maturato complessivamente, **nel periodo di riferimento e nello specifico settore**, attraverso il compendio aziendale originale e quello acquisito.

Pertanto se, ad esempio, l'impresa cessionaria e quella cedente erano già entrambe operanti nel settore da almeno due anni, l'impresa cessionaria potrà sommare il proprio volume d'affari relativo agli ultimi tre anni o al minore periodo previsto dal richiamato art. 3, c. 2, del decreto n. 274 del 1997, con quello relativo all'azienda o al ramo aziendale acquisito, maturato nell'analogo periodo

Nel caso in cui, invece (come nella situazione prospettata da codesta Camera), il cessionario non ha mai operato nel settore (oppure vi ha operato per un periodo inferiore a quello previsto dal ripetuto art. 3, c. 2, del decreto n. 274) si farà riferimento solo al volume d'affari maturato, nel medesimo periodo, per il tramite del compendio acquisito.

L'impresa cessionaria potrà, pertanto, in tale ultimo caso, richiedere l'inserimento nelle fasce di classificazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, ferma restando, ovviamente, la necessità di accompagnare la predetta richiesta di inserimento con tutta la documentazione probatoria prevista dalla normativa (ad esempio elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento per il tramite dell'azienda o del ramo di azienda acquisiti).

Circa la seconda domanda posta da codesta Camera, si ritiene opportuno fare rinvio alla circolare ministeriale n. 3428/C del 25-11-1997, dove, al punto 6.1c) è detto: <<Naturalmente per le imprese che, oltre alle attività di pulizia di cui all'articolo 1 della legge n. 82 del 1994 e del regolamento di attuazione approvato con d.m. n. 274 del 1997, esercitano anche altre attività, potrà essere preso in considerazione soltanto il volume di affari relativo alle attività di pulizia>>.



Con riferimento, infine, all'ulteriore caso (prospettato da codesta Camera successivamente per le vie brevi) in cui l'azienda in parola sia invece oggetto di conferimento in altra società, si ritiene comunque possibile fare rinvio a quanto sopra esposto in tema di cessione di azienda in quanto, in entrambi i casi si rientra, ad avviso della Scrivente, nella fattispecie del trasferimento di azienda, ovverosia in quella fattispecie in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda (o di un ramo della stessa), ne venga soltanto mutato il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Gianfrancesco Vecchio)

Sp/182/182-ab306